

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

(80/1274/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto di adesione del 1979, gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II devono essere effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato; che la direttiva 64/432/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/219/CEE ⁽²⁾, deve essere di conseguenza adattata;

considerando altresì che la direttiva 80/217/CEE ⁽³⁾, adottata dopo la firma del trattato di adesione e la cui validità si estende oltre il 1° gennaio 1981, deve essere adattata ai fini della concordanza con le disposizioni dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1. All'allegato B, punto 12, è aggiunta la lettera seguente:

«j) Grecia:

Κτηνιατρικόν Ίνστιτούτον Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
Ίερά όδός, 75
Άθήναι, 301».

2. All'allegato C, punto 9, è aggiunta la lettera seguente:

«j) Grecia:

Κτηνιατρικόν Ίνστιτούτον Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
Ίερά όδός, 75
Άθήναι, 301».

3. All'allegato F, la nota a piè di pagina 4 del certificato modello I e la nota a piè di pagina 5 dei certificati modelli II, III e IV sono completate con le indicazioni seguenti:

«In Grecia:

Ό Προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Ύπηρεσίας του σημείου έξόδου».

Articolo 2

La menzione seguente è aggiunta all'elenco dei laboratori nazionali della peste suina dell'allegato II della direttiva 80/217/CEE:

«In Grecia:

Κτηνιατρικόν Ίνστιτούτον Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων (Έργαστήριο ιολογίας)
Νεαπόλεως, 9
Άγία Παρασκευή
Άττικής».

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle norme della presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1981 per quanto riguarda l'articolo 1 e il 1° luglio 1981 al più tardi per quanto riguarda l'articolo 2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.